



N. 1799/2010 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott. Guido Santoro Presidente

Dott.ssa Caterina Passarelli Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa promossa con atto di citazione d'appello notificato il 13.7.2010, interrotta e riassunta  
con ricorso in riassunzione notificato il 6.11.2017

da

Appellante

Contro

**VENETO BANCA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa,**

E contro

**INTESA SAN PAOLO SPA,**

Appellati

in punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – appello  
avverso la sentenza n. 1099/2009 del 3.6.2009 del Tribunale di Treviso

causa decisa dal Collegio il giorno 02/05/2019 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:





preventivo per il restauro degli alloggi turistici ubicati in Mogliano Veneto, Via Altinia 89 – 89a, contraddistinti in colore arancio nella planimetria che si rammostra al teste;

7 – vero che venne richiesto di restaurare il complesso con caratteristiche identiche a quelle presenti nello stabile adiacente contraddistinto dall'anagrafico 101/b, indicato in colore verde nella planimetria che si rammostra al teste;

8 – vero che venne redatto il preventivo che si rammostra al teste;

9 – vero che, a restauro ultimato, le due strutture adiacenti degli anagrafici 89-89a e 101/b, avrebbero creato un corpo unitario e sarebbero state collegate tramite la platea comune;

10 – vero che l'utilizzo del semiinterrato era previsto come sala riunioni ed american bar della struttura;

11 – vero che nella prima estate 2004 il sig. ~~Luclano Tonetti~~ incontrò il dr. ~~Luclano Cazzador~~, responsabile monitoraggio-gestione crediti di CASSAMARCA, con il quale concordò le condizioni di un finanziamento di Euro 450.000,00/500.000,00, ulteriore rispetto al mutuo ipotecario già in essere con CASSAMARCA, per il pagamento dei restauri;

12 – vero che, successivamente, il ~~dr. Cazzador~~ convocò il sig. ~~Tonetti~~ e gli comunicò che l'ulteriore finanziamento non gli poteva essere accordato a causa di una segnalazione bancaria in Centrale Rischi effettuata da Veneto Banca e che, sempre per tale ragione, non poteva essere ridotta l'ipoteca a garanzia del mutuo già esistente;

13 – vero che nel gennaio 2007 i costi preventivati per i restauri sono aumentati di circa il 30% rispetto al 2004.

Testimone: ~~ing. Andrea Tantarò, Castello 1419, Venezia.~~

14 – vero che nell'estate 2004, il sig. ~~Luclano Tonetti~~ richiese a CARIPARO un finanziamento di Euro 450.000,00/500.000,00, per far fronte ai restauri da eseguirsi nello stabile di Via Altinia 89, Mogliano V.to;



15 – vero che il dr. ~~Vasco Dragano~~, all'epoca Direttore CARIPARO, nel colloquio, affermò che non vi erano cause ostative alla erogazione del finanziamento;

16 – vero che il ~~dr. Dragano~~ convocò successivamente il sig. ~~Toniotti~~ e gli comunicò che l'ulteriore finanziamento non gli poteva essere accordato a causa di una segnalazione in Centrale Rischi effettuata da Veneto Banca;

Testimone: ~~dr. Vasco Dragano~~, già Direttore CARIPARO 10, Padova 17 – vero che la ~~Bucintoro SRL~~, gestore dal giugno 2004 del ristorante ubicato nel complesso di Via Altinia 89 – 89/a, richiese nel settembre 2004 al sig. ~~Toniotti~~ l'utilizzo continuativo di 5 camere a condizione che fossero nuove o restaurate;

18 – vero che le parti si accordarono per l'utilizzo da parte della ~~Bucintoro~~ delle 5 camere ubicate nella struttura di Via Altinia 89, sopra il ristorante, a far data dal 01.02.05 dopo l'ultimazione dei restauri;

19 – vero che le parti concordarono il prezzo di Euro 64,00 oltre IVA al giorno a camera;

20 – vero che nel mese di dicembre 2004 il sig. ~~Toniotti~~ annullò la prenotazione dichiarando di non poter restaurare i locali e di non avere disponibilità nella adiacente struttura di Via Altinia 101/b.

Testimone: ~~Giorgio Michielini, Via Altinia 89, Mogliano Veneto.~~

C) Relativamente alla quantificazione del danno da eccesso di segnalazione alla centrale rischi. Qualora la depositata consulenza dei Dr. Francesco Loero e Massimo Lanfranchi non venisse ritenuta sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda, si chiede CTU diretta ad accertare l'entità del danno derivante a ~~Rosa Unipersonale SRL~~ a seguito della forzata sospensione del programma di sviluppo aziendale derivante dalla mancata ristrutturazione del complesso immobiliare ubicato in Via Altinia 89-89A, acquistato il 15.01.04 con atto Notaio Tiralosi. Danno da quantificarsi complessivamente alla data del 31.12.2007 e da individuarsi nel suo ammontare per ciascun mese a seguire sino alla data del pagamento ad opera della convenuta.



In ordine alle istanze istruttorie avversarie si rinnova l'opposizione per i motivi già elencati in memoria 19.09.2007. In via di mero subordine nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli che dovessero eventualmente venire

~~Veneto (Tr.), Massimo Fiorini, Via Fornace 1, Mestre Venezia.~~

**In via principale di merito:** In totale riforma della sentenza impugnata nr. 1099/2009 del Tribunale di Treviso,

- Accertarsi e dichiararsi per le causali di cui in atti l'illegittimità per titoli invalidi e non efficaci, ovvero per mancanza di titolo, degli addebiti operati da Veneto Banca Spa convenuta nei confronti della ~~Rosa Unipersonale SRL~~ per interessi, competenze, remunerazioni, spese relativamente al rapporto di cui al conto corrente bancario nr. 0106900 intrattenuto con la Filiale di Casale sul Sile (Treviso).

Rilevata la violazione della L. 108/1996 con evidenza di elementi integrativi del reato di usura di cui all'art. 644 CP nella fattispecie aggravato ex art. 61, nr. 7, C.P. e ferma l'applicazione dell'art. 331, 4° comma, CPP, dichiararsi in applicazione dell'art. 1815 C.C. non dovuto dagli attori alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla convenuta.

Condannarsi per l'effetto VENETO BANCA SPA in Liquidazione Coatta Amministrativa ed Intesa San Paolo SpA, in solido tra loro, alla restituzione a favore della società attrice della somma illecitamente incamerata pari ad Euro 121.380,80 oltre interessi e svalutazione, o quella somma diversa che si riterrà di giustizia, comunque non inferiore alle risultanze della CTU svolta in appello.

Condannarsi VENETO BANCA SPA in Liquidazione Coatta Amministrativa ed Intesa San Paolo SpA, in solido tra loro, al pagamento a favore della società attrice degli interessi calcolati sui premi di polizza Claris Vita indebitamente ed illecitamente incamerati e restituiti nel mese di agosto 2004 per sola sorte capitale.



Condannarsi VENETO BANCA SPA in Liquidazione Coatta Amministrativa ed Intesa San Paolo SpA, in solido tra loro al risarcimento a favore della società attrice del complessivo danno, patrimoniale e non, subito per causa di Veneto Banca SpA in misura pari ad Euro 700.000,00, oltre interessi e svalutazione, o quella somma maggiore che si riterrà di giustizia.

Condannarsi VENETO BANCA SPA in Liquidazione Coatta Amministrativa ed Intesa San Paolo SpA, in solido tra loro, al risarcimento a favore dell'attore signor Luciano Tonietti del complessivo danno subito per causa di Veneto Banca SpA in misura pari ad Euro 250.000,00, oltre interessi e svalutazione, o quella somma maggiore che si riterrà di giustizia.

Ordinarsi la cancellazione/rettifica di tutte le segnalazione illegittimamente effettuate da Veneto Banca SpA a carico della Società attrice nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi e rifusione di tutte le spese di CTU e di Cctp di entrambi i gradi”.

Per Veneto Banca:

**“Nel merito:**

Respingersi, per le ragioni esposte in atti le domande tutte formulate da ~~ROSA UNIPERSONALE S.R.L.~~ e dal sig. ~~LUCIANO TONIETTI~~ in proprio, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto la sentenza del Tribunale di Treviso 1099/09 emessa il 03.06.2009, depositata in pari data e non notificata.

Con vittoria di spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”.

Per Intesa san Paolo:

**“In via preliminare:**

Accertare e dichiarare per i motivi ed eccezioni dedotti in atti la carenza di legittimazione passiva di INTESA SAN PAOLO S.P.A..

**Nel merito:**



Respingersi, per le ragioni esposte in atti le domande tutte formulate da ~~ROSA UNIPERSONALE S.R.L.~~ e dal sig. ~~LUIGIANO TONETTI~~ in proprio, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto la sentenza del Tribunale di Treviso 1099/09 emessa il 03.06.2009, depositata in pari data e non notificata.

Con vittoria di spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”.

#### Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 20.1.2007, ~~Rosa Unipersonale S.R.L.~~ e ~~Luigiano Tonetti~~ convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Veneto Banca s.c. a r.l. (successivamente Veneto Banca s.c.p.a., poi Veneto Banca Holding s.c.p.a. e infine Veneto Banca s.p.a.), esponendo che la Banca: aveva applicato e variato in modo unilaterale e illegittimo i tassi di interesse e altre condizioni economiche relativamente al contratto di conto corrente n. 106900 intervenuto con ~~ROSA S.R.L.~~, aveva applicato un tasso di interesse ultralegale non pattuito per iscritto e in assenza di “elementi estrinseci” al contratto che consentissero di ritenere detto tasso “determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati e richiamati nella convenzione”; aveva applicato interessi usurari (fino alla misura del 34,029%) tenuto conto delle commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Banca; aveva applicato la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; aveva addebitato commissioni di massimo scoperto non previste e, comunque, non contrattualmente regolate e in ogni caso la loro previsione sarebbe nulla per mancanza di causa; aveva applicato valute unilateralmente ed immotivatamente. Assumevano, poi, che la Banca convenuta aveva erroneamente e negligenemente segnalato alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia la consistenza e l'utilizzo degli affidamenti concessi a ~~Rosa s.r.l.~~, determinando un danno alla medesima per non esserle state concesse da altre aziende di credito linee di credito indispensabili per il proseguimento e lo sviluppo di un programma di ristrutturazione fondamentale al fine del proseguimento dell'attività dell'impresa, con una riduzione della stessa e un conseguente danno per mancato guadagno prudenzialmente quantificato in €



700.000,00. La società aveva poi subito a causa di tale condotta negligente della Banca anche altri danni sotto il profilo del pregiudizio professionale, quantificati in € 50.000,00 e anche il Tonietti aveva patito un danno esistenziale, indicato in € 250.000,00. Da ultimo riferivano che la Banca aveva indotto **[REDACTED]** a sottoscrivere una polizza assicurativa CLARIS VITA e, malgrado il recesso successivamente esercitato dall'attrice, le aveva restituito i premi annuali erratamente addebitati sul conto corrente in questione, senza, però, corrispondere interessi e spese legali. Chiedevano, dunque, che fosse dichiarata l'illegittimità per titoli invalidi e non efficaci, ovvero per mancanza di titolo, degli addebiti operati dalla convenuta nei confronti della società attrice per interessi, anche usurari, competenze, remunerazioni, spese relativamente al rapporto di cui al conto corrente bancario nr 0106900 intrattenuto con la Filiale di Casale sul Sile (Treviso), con condanna della Banca alla restituzione della somma illecitamente incamerata pari a € 121.380,80 oltre interessi e rivalutazione, o quella somma maggiore che ritenuta di giustizia, oltre che al pagamento degli interessi calcolati sui premi della polizza Claris Vita indebitamente ed illecitamente incamerati e restituiti nel mese di agosto 2004 per la sola sorte capitale. Chiedevano anche il risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito per causa della convenuta medesima in misura pari a € 700.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con ordine di cancellazione/rettifica di tutte le segnalazioni illegittimamente effettuate dalla convenuta a carico della società attrice nella Centrale Rischi della Banca d'Italia. Infine instavano per la condanna della convenuta al risarcimento a favore del Tonietti del complessivo danno subito in misura pari a € 250.000,00, oltre interessi e svalutazione, o quella somma maggiore ritenuta di giustizia.

Si costituiva la società convenuta contestando in fatto ed in diritto le domande attoree, delle quali chiedeva il rigetto.

La causa era istruita documentalmente e con espletamento di CTU ed era decisa con sentenza n. 1099/09, con la quale Veneto Banca era condannata a pagare a **[REDACTED]** la somma di € 450,00, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; gli attori in solido erano



condannati a rifondere a Veneto Banca le spese di lite. Osservava il primo giudice che: il TEG del rapporto aveva superato il tasso soglia usurario, era stata applicata correttamente la condizione di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi; il tasso medio applicato dalla Banca si era sempre mantenuto entro i limiti del tasso contrattuale; l'art. 2 bis del DL 185/2008 conv. nella L. 2/2009 non aveva efficacia retroattiva; la CMS per tre trimestri era stata superiore a quella massima consentita (per il complessivo importo di € 450,00); la segnalazione alla Centrale Rischi non era stata effettuata per uno sconfinamento superiore al dovuto, difettando la prova di affidamenti maggiori rispetto a quelli considerati dalla Banca; non vi era prova che la Banca avesse indebitamente e illecitamente incamerato i premi della polizza Claris Vita, peraltro restituiti alla cliente una volta che la stessa aveva deciso di sciogliersi dal vincolo contrattuale e quindi infondata era la domanda di pagamento degli interessi.

Con atto di citazione notificato in data 13.07.2010, ~~Donna Lucia Tinti~~ interponeva appello avverso detta sentenza, sulla base dei seguenti motivi:

1-il giudice di primo grado inammissibilmente ha motivato la sentenza richiamando *per relationem* la CTU e il supplemento dell'indagine tecnica, atteso che egli non può esimersi da una puntuale motivazione in presenza di specifiche critiche mosse alla consulenza;

2.a-l'intero rapporto contrattuale risulta regolato dal contratto di c/c bancario del 3.8.2001 che viola le norme in materia di sinallagma e la delibera CICR 9.2.2000 in quanto nel contratto è prevista la sola capitalizzazione del tasso di interesse a debito, dal momento che il tasso effettivo annuale a credito viene indicato nella misura dello 0,1000% pari al tasso attivo, che, infatti, capitalizzato annualmente è pari allo 0,100037505217785, che doveva essere indicato in contratto;

2.b-nel corso del rapporto la Banca ha unilateralmente variato a discrezione l'affidamento concesso, i tassi e le condizioni, le spese di tenuta conto e le valute sui versamenti, in violazione degli artt. 3 e 4 L. n. 154/92 e dell'art. 117, comma 1, 3, 4 D.Lgs. n. 385/93. Ciò che configura anche infedele esecuzione del mandato mediante la pratica di un illecito meccanismo di addebiti bancari che



accregono in modo artificioso il passivo e costringono il correntista ad aumentare l'utilizzo dell'affidamento per fronteggiare esborsi originariamente non determinabili né prevedibili;

2.c-la Banca ha violato macroscopicamente il limite inderogabile posto dalla L. n. 108/96 e dunque è priva di effetto ogni pattuizione intercorsa tra le parti ivi inclusa la previsione dell'interesse composto;

2.d-l'art. 2 bis del DL 185/2008 convertito nella l. 2/09, abrogativo della CMS, ha natura interpretativa giusta Cass. pen. n. 12028 del 19.2.2010, e quindi ha efficacia retroattiva, di talché va computata ai fini della determinazione del costo del denaro e del superamento del tasso soglia. Inoltre, contrariamente a quanto stabilito da Cass. n. 870/06, Veneto Banca ha applicato la CMS sulla somma di affidamento utilizzata e non sul residuo da utilizzare. E vi è anche nullità per mancanza della causa, poiché la previsione parametrata alla punta massima di esposizione del periodo e non per ogni singola variazione in più o in meno e per la durata massima si traduce in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi. La CMS è anche indeterminata poiché il contratto né indica solo la percentuale.

2.e-attraverso il "gioco delle valute" la Banca ha aumentato gli interessi passivi e, dunque, il debito del cliente e violato il principio della trasparenza, poiché modifica surrettiziamente il tasso di interesse attivo e aggrava quello passivo in modo non prevedibile e legato al numero delle operazioni, in spregio al disposto dell'art. 1720 cc. Ciò in violazione del 'principio della concorrenza' in quanto la pratica è frutto di un accordo di cartello (NBU 1952 anticoncorrenziale; Accordo interbancario dic.1953 pag. 18; art. 2, comma 2, lett. 'a' e art. 3, comma 1, lett. 'b' L287/90; art. 81 e 82 Tratt. CE) e quindi nullo ex art. 1418 C.C poiché in contrasto con norme imperative. E anche in violazione del 'principio del limite' perché determina un progressivo aumento del TEG. Le date di decorrenza delle valute sono altresì 'abusive' ai sensi della Direttiva 93/13/CE in quanto determinanti un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi a danno del consumatore. L'esistenza delle cosiddette 'stanze di compensazione' consente che le partite di



debito/credito divengano immediatamente liquide, con eliminazione della causa giustificatrice del compenso per le valute ex art. 1325 n. 2 cc, la cui applicazione viola anche le norme sulla trasparenza, l'art. 1843 C.C. - perché la percezione indebita di interessi con esso ottenuti comporta addebiti che riducono la disponibilità del credito da parte del correntista - e gli artt. 1284, 3 comma cc e 122 TUB per indeterminatezza del tasso effettivo ed applicazione degli interessi nella misura stabilita;

3-il giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata da ██████████ di risarcimento del danno per la segnalazione alla Centrale Rischi (effettuata a partire dall'anno 2004, indicando il limite dell'affidato a piacimento, malgrado l'assenza di pattuizioni) affermando che la Banca avrebbe segnalato uno sconfinamento non superiore a quello che avrebbe dovuto teoricamente segnalare e che mancherebbe la prova di accordi per affidamenti superiori rispetto a quelli considerati dalla Banca per le segnalazioni. Ma tra le parti – sostiene la parte appellante - è intercorso unicamente l'originario contratto scritto nel quale veniva previsto soltanto il tasso applicabile alla esposizione, ma non il limite della medesima. Tale limite non è mai stato oggetto di successiva pattuizione tra le parti e la banca mai ha comunicato alla cliente le proprie delibere interne di rideterminazione dell'ammontare dell'affidamento. L'attrice ha dichiarato e chiesto di provare che il limite era verbalmente indicato dalla Banca in € 250.000 e che la Banca mai aveva avanzato nel corso del rapporto, che si era sempre svolto in passivo, alcuna richiesta di rientro o mandato pagamenti insoluti. A causa di detta segnalazione Istituti di Credito avevano rifiutato di concedere a ██████████ il finanziamento per la ristrutturazione di parte dell'immobile aziendale, con conseguente chiusura dell'attività di affittacamere in essa esercitata (danno quantificato in € 766.063,00) e la società aveva anche patito danno alla reputazione commerciale;

4-il giudice di prime cure non ha riconosciuto al ██████████ il danno – quantificato in € 250.000,00 - derivante dalla lesione della reputazione commerciale, che – secondo l'appellante - è *in re ipsa* e in riferimento al quale va comunque tenuto conto che il ██████████ è stato costretto a utilizzare il proprio



patrimonio personale per fronteggiare le richieste della Banca e sarà costretto, per il futuro, a utilizzare tale patrimonio personale se intenderà salvare la propria società dalla situazione in cui è caduta a causa della condotta di Veneto Banca. Dunque il predetto ha riportato il danno per la lesione del 'fare non reddituale' esplicantesi come 'danno esistenziale non biologico' (dipendente dalle menomazioni inerenti a beni diversi dalla integrità psicofisica: Cass.n. 6732/2005);

5-la CTU a cui si è riportato il giudice di primo grado è inadeguata sotto molti aspetti:

5.a-non ha correttamente determinato il tasso di interesse applicato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, in quanto si è limitato a rilevare il tasso applicato nel corso dei vari segmenti temporali del rapporto, raffrontandolo con quello rilevato dalla Banca d'Italia, senza considerare le altre voci (interessi, remunerazioni e spese ad eccezione di bolli e tasse) indicate dall'art. 644 cp e ha commesso due errori contabili di fondo, avendo: 1) preso come base di calcolo i Numeri Debitori Banca, cioè dati contabili che ricomprendono capitale ed interessi, anzi che i Numeri Capitali Puri che indicano il solo credito effettivamente erogato; 2) basato l'analisi sul credito accordato e non sul reale credito erogato;

5.b-ha richiamato delibere di affidamento non firmate dal correntista e, dunque, valedoli solo come atti interni alla banca;

5.c-ha affermato che il tasso contrattuale attivo previsto in misura pari allo 0,1000% determina un tasso annuale effettivo, per effetto della capitalizzazione trimestrale, di identica percentuale in quanto la capitalizzazione trimestrale determinerebbe una modifica dalla quinta decimale in poi. Ma non considera che la presenza di una differenza così infinitesimale tra il tasso concordato e il tasso effettivo annuale attivo derivante dalla capitalizzazione contrasta con le esigenze di reciprocità espresse nella delibera CICR del 9.2.2000 e di rispetto del sinallagma contrattuale;

5.e- il CTU ha rilevato che a partire dall'aprile 2004 la Banca ha segnalato una situazione di sconfinamento "importante", tenendo conto degli importi di affidamento corrispondenti alle delibere interne di Veneto Banca, che, se da un lato dimostrano che [REDACTED] era affidata, dall'altro



non possono valere a provare il limite dell'affidamento, che la società appellante ha chiesto di dimostrare essere stato pari a € 250.000,00.

Si costituiva la Banca convenuta, la quale resisteva al gravame.

Era disposta rinnovazione di CTU ed ulteriore integrazione.

La causa, dichiarata interrotta con provvedimento datato 10.10.2017 stante la messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca spa, era riassunta dagli appellanti con ricorso notificato il 6.11.2017 nei confronti di Veneto Banca spa in LCA e nei confronti di Intesa San Paolo spa.

Entrambe si costituivano. La prima eccepiva l'improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti e l'infondatezza della medesima. La seconda eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il rapporto in questione non rientrava tra quelli trasferibile.

La causa era infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza dell'7.3.2019, con la concessione dei termini di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per deposito delle memorie di replica.

\* \* \* \* \*

1-Va, in primo luogo, verificata la sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo a Intesa San Paolo.

Va premesso che pacificamente il presente procedimento riguarda rapporti contrattuali tra **[REDACTED]** e Veneto Banca cessati ben prima che quest'ultima fosse messa in liquidazione coatta amministrativa.

Ciò posto va rilevato che con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e



delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.L.

L'art. 2, comma 1, lett. e) del citato D.L. prevede che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.

Il medesimo art. 3, al comma 1 stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...”. Ed è previsto che rimangano esclusi dalla cessione, “anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:

- a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
- c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.

Al comma 2 è poi stabilito che “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.

In forza delle previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. e) e 3, c. 1 D.L. n.99/2017, surriportati, la LCA di Veneto Banca in data 26 giugno 2017 a mezzo Notaio Dr. Carlo Marchetti in Milano, Rep.13928 Racc. 7352 (allegato all'istanza di interruzione del processo depositata da parte appellante in data



4.10.2017), ha quindi stipulato con Intesa San Paolo spa il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata da quest’ultima.

In tale contratto, in virtù di quanto stabilito nell’art. 3 d.l. n. 99/2017 – “Perimetro dell’insieme aggregato” – vengono individuate le “passività incluse” e quelle “escluse” dalla cessione e vengono definite come “passività incluse” i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di Veneto Banca che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e indicati nell’allegato D. Al secondo comma del medesimo art. 3 del contratto è altresì espressamente previsto che “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi...” e che il cessionario risponde solo dei “debiti ricompresi nel perimetro della cessione”.

In particolare – per quello che qui interessa - l’art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione indica quali “passività incluse” *“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Progresso” nonché i relativi fondi)”*.

Pertanto, sia il DL citato che il contratto di cessione indicano come criterio discrezionale tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute quello della pendenza o meno di una controversia (che sia giudiziale o meno nel caso di specie non rileva, dal momento che senz’altro si tratta di contenzioso giudiziale) al momento dell’apertura della LCA, a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti.

Diversa lettura non è consentita dal riferimento contenuto nel contratto di cessione, all’art. 3.1.2 lett. b, nella parte in cui si fa riferimento, per le “passività incluse”, “ai singoli debiti, passività,



obbligazioni e impegni di Veneto Banca che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria".

E', infatti, evidente che l'espressione non è utilizzata nel senso di ricomprendere nel perimetro solo quelle passività che attengano a rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria da parte di Intesa San Paolo (di talché evidentemente tali non potrebbero essere i rapporti già chiusi a tale data della messa in LCA di Veneto Banca), bensì è diretta a individuare le categorie di rapporti che abbiano generato quelle passività, nel senso, cioè, che deve trattarsi di "rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria", quali sono ad esempio i mutui bancari, i rapporti di c/c, etc. e non, invece, per esempio i rapporti relativi alle utenze.

Invero, diversamente non si sarebbe fatto riferimento *sic et simpliciter* all'esercizio dell'impresa bancaria, ma, invece, all'esercizio dell'impresa bancaria di Intesa San Paolo.

L'elenco delle passività incluse dal punto (i) al punto (VII) della disposizione contrattuale in esame conferma tale lettura, dal momento che risultano contemplate solo ed esclusivamente passività relative a "rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria". D'altro canto l'allegato D richiamato dalla medesima disposizione, pur essendo formulato per voci aggregate e non per singole passività cedute, si riferisce esclusivamente a passività relative a siffatti rapporti.

Va, poi, ancora osservato che quanto qui sostenuto è in linea con la previsione civilistica in materia di debiti relativi ad azienda ceduta. E' noto, infatti, che l'art. 2560, comma 2 cc stabilisce che in caso di trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Premesso che nella specie la passività di cui alla controversia in esame risulta dai libri contabili obbligatori di Veneto Banca in LCA, quanto meno in riferimento all'accantonamento nei Fondo Rischi per contenziosi pendenti, deve affermarsi che una deroga all'art. 2560 citato, che peraltro troverebbe la propria regolamentazione nel contratto di cessione e non invece nel testo di legge (DL



n. 99/2017), non potrebbe di certo essere frutto di un'interpretazione della volontà contrattuale, richiedendo, invece, un'espressa e inequivoca previsione normativa.

La volontà del legislatore conduce, invece, a ben diversa soluzione.

Va, infatti, considerato che l'art. 4 del DL n. 99/2017 prevede interventi dello Stato e, in particolare, alla lettera c) dispone che venga concessa, con uno o più decreti, "la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni".

Tale disposizione fa unicamente riferimento ai "contenziosi pregressi", senza distinguere se gli stessi si riferiscano a rapporti esauriti o meno all'epoca della messa in LCA di Veneto Banca e tale differenziazione neppure è contemplata nelle relazioni al disegno di legge della legge di conversione del DL citato, le quali pongono come unica ragione di discriminazione quella temporale, a seconda, cioè, che si tratti di controversie già pendenti o non ancora pendenti al 25.6.2017.

D'altro canto nel calcolare l'ammontare della garanzia fornita dallo Stato, i dati presi a riferimento sono stati, da un lato, il valore dei contenziosi pregressi indicato negli atti di causa, e, dall'altro lato, il relativo accantonamento a fondo rischi, quale complessivamente considerato, senza scomputo della parte relativa ai contenziosi relativi a rapporti già estinti al momento della messa in LCA di Veneto Banca. Di talché sarebbe inconcepibile una garanzia prestata dallo Stato per contenziosi rispetto ai quali nessun onere verrebbe assunto da Intesa San Paolo.

Inoltre va osservato che tale linea temporale di confine tra passività cedute e non cedute rappresentato dalla pendenza o meno dei relativi contenziosi al 25.6.2017 risponde alla *ratio* che vuole il subentro della cessionaria solo nei contenziosi già introdotti e di cui, dunque, possa avere



contezza e abbia avuto contezza nel momento in cui, a seguito di *due diligence*, ha presentato l'offerta di acquisto dell'azienda e sulla cui base l'offerta medesima è stata formulata.

Da ultimo, poi, va osservato come la previsione in esame sarebbe superflua se riferita alle passività generate dai soli rapporti ancora pendenti, dal momento che, per questi ultimi, già sussiste la previsione di cui all'art. 2558 cc c, secondo il quale, se non diversamente pattuito (e, invece, per quanto attiene ai contratti di c/c, quale quello in esame, vi è espressa inclusione nelle attività cedute: art. 3.1.2. lett. a) punto (ii)), l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda (che non abbiano carattere personale) e la responsabilità del cessionario subentrato si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda (cfr. Cass. n. 8539 del 06/04/2018).

Né quanto finora esposto risulta scalfito dal “secondo atto ricognitivo del Contratto di cessione” (dimesso come doc. 3 dalla LCA), stipulato tra Veneto banca in LCA e Intesa San Paolo in data 19.01.2018 per atto pubblico Notaio dott. Carlo Marchetti di Milano.

All'art. 1 rubricato “Criteri di ripartizione del Contenzioso e degli oneri di difesa” è ivi previsto: “1.1. In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal Contratto di Cessione in tema di Contenzioso pregresso e Contenzioso Escluso, la tabella sub All. 1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del Contenzioso e dei relativi effetti tra le Banche in LCA e ISP [...]; 1.2 L'All. 1.2 del presente Secondo Accordo Ricognitivo contiene l'elenco del contenzioso Pregresso trasferito a ISP [...]”.

L'All. 1.1 al punto 4 precisa che rimane in capo a Veneto Banca s.p.a. in LCA il “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”.

Va, infatti, certamente esclusa l'idoneità di tale contratto a derogare quanto stabilito in termini inequivocabili dal contratto di cessione del 25.6.2017. Si tratta, infatti, di pattuizione contrattuale in contrasto con le previsioni convenzionali di cui al contratto da ultimo citato che, dunque, non può ritenersi opponibile ai terzi e, pertanto, all'appellante, potendo tutt'al più valere solo nei rapporti



interni tra gli stipulanti. E ciò è tanto più a dirsi in quanto è previsione pattizia in contrasto non solo con quanto stabilito dal DL n. 99/2017, ma anche con il disposto di cui all'art. 2560 cc, che, come si è già detto, non può essere derogato nei confronti dei terzi per accordo contrattuale tra cedente e cessionario d'azienda.

Pertanto sussiste la legittimazione passiva di Intesa San Paolo relativamente alla pretesa creditoria di parte appellante.

2-Quanto alla posizione di Veneto Banca spa in LCA, ritiene questa Corte che bene abbia fatto parte appellante a riassumere il processo anche nei confronti della medesima (e non solo di Intesa San Paolo, quale cessionaria dell'azienda).

Vero è, infatti, che a seguito dell'apertura della liquidazione coatta, “non risulta essersi verificata la successione a titolo universale, la quale si realizza solo in dipendenza della vicenda estintiva della parte, per la morte per la persona fisica e similari eventi per la persona giuridica o altri enti dotati di soggettività”, mentre la cessione in esame “non comporta il venire meno della cedente né si correla a fatto estintivo, rimanendo in vita la banca cedente”. Dunque “la successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta la scissione della titolarità del rapporto sostanziale dal rapporto processuale, che rimane in capo al dante causa, e l'estraneità al processo del cessionario cessa per effetto dell'intervento o della chiamata in causa o per l'esercizio della facoltà di impugnazione, e la citazione del successore per la prima volta in sede di impugnazione è assimilabile alla chiamata in causa”; di talché “la notificazione dell'impugnazione solo al successore a titolo particolare, che non abbia già assunto la veste di parte, vale a conferire detta qualità, non si determina la nullità del giudizio e, in difetto di estromissione, vi è solo incompletezza del contraddittorio, che necessita di integrazione” (cfr. Cass. Sez.Un. n. 875 del 22/01/2003; cfr. anche Cass. (Cass. n. 10456 del 14/05/2014).

Quindi, la LCA è nel presente giudizio litisconsorte necessario, mentre la riassunzione nei confronti di Intesa San Paolo va assimilata alla chiamata in causa.



Ciò non confligge con il disposto di cui al D.Lgs. n. 385/1993, art. 83, comma 3, secondo il quale dalla data prevista dal comma 1 (cioè, dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta) contro la Banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e 89 e art. 92, comma 3 (si tratta dell'opposizione allo stato passivo, con le relative impugnazioni, dell'insinuazione tardiva e della contestazione sul riparto finale.

Deve, invero, essere osservato che la norma di cui all'art. 96, comma 3 n. 3 LF è espressione di un principio generale per tutti i crediti che abbiano avuto un accertamento giudiziale, ai fini della conservazione dell'attività giurisdizionale già svolta. Pertanto, in ipotesi di sentenza di primo grado non passata in giudicato che abbia respinto (come nella specie) – in tutto o in parte – un credito che comunque sarebbe da far valere nella LCA tramite la domanda di insinuazione al passivo, il preteso creditore deve proporre insinuazione e impugnare – o riassumere il giudizio (se già pendente al momento del verificarsi dell'evento interruttivo, come nel caso in esame) – nei termini davanti il giudice competente (nella specie la Corte di Appello di Venezia) e nei confronti dei Commissari Liquidatori. Se il giudice delegato non ammette il credito al passivo il giudizio proseguirà davanti al giudice naturale dell'impugnazione e il creditore dovrà proporre opposizione allo stato passivo ex art. 98 LF, processo quest'ultimo che andrà sospeso in attesa dell'accertamento pregiudiziale in sede ordinaria. Può anche ritenersi che rimanga salva la possibilità del GD di ammettere il credito con riserva dell'esito del giudizio per il quale pende appello, da sciogliersi ai sensi dell'art. 113 bis LF. In entrambi i casi, comunque, il processo di appello prosegue con pronuncia nel merito che non potrà essere certamente di condanna, ma che deve limitarsi all'accertamento dell'eventuale credito, da farsi valere nel concorso dei creditori della LCA.

Ciò è a dirsi tanto più se si considera che i Commissari Liquidatori della LCA di Veneto Banca non hanno inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 9 TUB - in forza del quale "Nei casi di cessione si sensi dell'art. 90, comma 2, del presente decreto, i commissari liquidatori sono



estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario" – avendo, invece, gli stessi insistito sulla improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 83 TUB citato, così escludendo in via assoluta che la posizione di Rosa Unipersonale sia stata ceduta a Intesa San Paolo.

Dal che non può di certo dirsi preclusa sul piano del processo la capacità processuale passiva della Liquidazione coatta.

Nei confronti della stessa, peraltro, va ribadito che non può essere pronunciata sentenza di condanna, ma unicamente di accertamento del credito di [REDACTED]. Essendo stata chiamata in giudizio anche la cessionaria Intesa San Paolo è, dunque, nei confronti di questa che va emessa la (eventuale) statuizione di condanna.

3-Passando ad esaminare i motivi di appello, va ritenuta l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.

Va premesso che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione" (Cass. ord. n. 15147 del 11/06/2018).

Nella specie, nella seppur succinta motivazione della sentenza (giustificata anche dal modello decisionale adottato: sentenza ex art. 281 sexies cpc), il giudice di prime cure ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di attenersi alla CTU.



In ogni caso (ed esaminando così anche il quinto motivo di appello, in particolare alle lettere a), b), c), con specifico riferimento ai motivi di doglianza espressi da [REDACTED] e ribaditi in sede di appello, va osservato quanto di seguito.

3.a-Per quanto attiene all'applicazione degli interessi anatocistici i rilievi mossi dall'appellante attengono da un lato al profilo formale, in quanto nel contratto sarebbe prevista la sola capitalizzazione del tasso di interesse a debito, poiché viene previsto un tasso passivo in misura pari al 13,7500 a fronte del quale viene indicato un tasso effettivo annuo pari al 14,4754, mentre viene pattuito un tasso attivo in misura pari allo 0,1000 a fronte del quale viene indicato un tasso effettivo annuo di identica misura percentuale pari allo 0,1000; dall'altro lato a un profilo di tipo sostanziale, per pretesa violazione del sinallagma contrattuale.

La censura è privo di fondamento sotto entrambi gli aspetti.

L'art. 7 del contratto di conto corrente di data 3.8.2001 prevede la "*periodicità di capitalizzazione degli interessi...*" e, dunque, vi è senz'altro la previsione contrattuale dell'anatocismo trimestrale reciproco, in conformità al disposto di cui alla delibera CICR del 9.2.2000. Il fatto che il tasso annuo effettivo sia stato indicato in 0,1%, pari a quello attivo, non risulta in contrasto con la suesesa previsione, dal momento che, con un tasso attivo determinato in tale misura, gli effetti della capitalizzazione trimestrale si producono solo dalla quinta cifra dopo la virgola (applicando l'anatocismo trimestrale, il un tasso effettivo annuo è di 0,100037505217785%) e, dunque, l'arrotondamento del medesimo tasso alla quarta cifra decimale ben può ritenersi sufficiente ai fini della correttezza dell'informazione desumibile dal contratto.

Sotto altro profilo l'appellante introduce un ulteriore argomento di invalidità della previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rilevando che gli indicatori percentuali per interessi attivi e passivi previsti nel contratto di apertura del conto corrente 0106900 (0,1% interesse attivo annuale ed effettivo a fronte di un 14,4754% effettivo interesse passivo) costituiscono una macroscopica violazione di principi cardine dell'ordinamento quali quello di equità e quello di



proporzionalità tra prestazione e controprestazione, espressione entrambi del più generale principio di giustizia contrattuale.

A prescindere dal fatto che la lamentata sproporzione – nell’ottica dell’appellante – non involgerebbe la sola questione dell’anatocismo, dal momento che sarebbe ravvisabile anche prendendo in considerazione i meri tassi attivo e passivo, al netto della capitalizzazione, e si verificherebbe in generale in qualsiasi contratto bancario in cui vi sia un’operatività allo scoperto o in presenza di affidamento, va, peraltro, rilevato che la stessa (laddove non sfoci nell’applicazione di interessi usurari) trova la propria giustificazione nei servizi resi dalla Banca e, in particolare, nella messa a disposizione del cliente di una certa somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato (in caso di affidamento), mentre nell’ipotesi di scoperto bancario, nel fatto che la Banca comunque si viene a trovare in una posizione a credito verso il cliente che va compensata.

D’altro canto non può sottacersi che il saggio degli interessi debitori e creditori bancari è inevitabilmente influenzato e determinato da fattori che esulano dalla stretta volontà contrattuale della Banca.

3.b-In ordine alla doglianza relativa alle variazioni unilaterali apportate dall’Istituto bancario nel corso del rapporto ai tassi, alle condizioni, alle spese di tenuta conto e alle valute sui versamenti, va rammentato che l’art. 118 TULB disciplina lo *ius variandi* e nel contratto di c/c n.109600, all’art. 15 (clausola espressamente sottoscritta da ██████████ ai sensi dell’art. 1341, secondo comma c.c.), è previsto che *“la banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui all’art. 118 e 161, secondo comma del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione”*. E nella specie, concretamente, non è in contestazione che in caso di modifiche sfavorevoli al cliente siano state effettuate le previste comunicazioni al correntista, secondo le modalità normativamente stabilite (comunicazione



scritta nell'ambito degli estratti conto e dei conti scalari, che sono stati periodicamente trasmessi ai correntisti), con decorrenza di 15 giorni dalla loro ricezione senza che La Rosa abbia esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 118, terzo comma TUB e chiesto il ricalcolo del dovuto in base alle condizioni precedenti.

Per quanto riguarda, poi, la pretesa variazione unilaterale dell'affidamento, parte appellante ha sostenuto che tra le parti fu sempre vigente l'accordo di delimitazione dell'affidamento a € 250.000,00.

La Banca ha, però, dimesso documenti numerati da 3 a 10 relativi a delibere di affidamento e in particolare:

- delibera in data 7.8.2001 fino a £ 150.000.000, con scadenza 12 mesi;
- delibera in data 16.10.2002 fino a € 78.000,00, con scadenza al 30.6.2003;
- delibera in data 25.3.2003 di aumento dell'affidamento fino a € 100.000,00, con scadenza al 30.6.2003;
- delibera in data 8.7.2003 con conferma dell'affidamento fino a € 100.000,00 e proroga della scadenza al 31.12.2003;
- delibera in data 20.11.2003 con la quale l'importo dell'apertura di credito veniva ulteriormente elevato ad € 150.000,00 con scadenza al 30.4.2004;
- delibera in data 19.4.2004 con la quale l'importo dell'apertura di credito veniva diminuito ad € 50.000,00 e prorogato al 30.6.2004 e contestualmente veniva concesso di una apertura di credito in conto corrente ipotecario della durata di 36 mesi dell'importo di € 150.000,00 (conto corrente ipotecario però non perfezionato);
- delibera in data 10.3.2006 con la quale l'organo competente respingeva una proposta di concessione di una apertura di credito in conto corrente di € 175.000,00 con scadenza al 30.6.2006, pur mantenendo l'ulteriore linea di credito apertura di credito in conto corrente ipotecario della durata di 36 mesi dell'importo di € 150.000,00;



- delibera in data 28.4.2006 di revoca della linea di apertura di credito in conto corrente ipotecario della durata di 36 mesi dell'importo di € 150.000,00.

E' pur vero che si tratta di atti interni alla Banca, che non sono sfociati in contratti scritti (forma necessaria), ma va considerato che, siccome la stessa Banca ha ritenuto di doversene avvalere, degli stessi ritiene questa Corte che si debba tener conto, atteso che, in difetto, il conto corrente dovrebbe ritenersi per tutta la durata del rapporto non affidato e ciò a sicuro detrimento della cliente correntista, che avrebbe così sempre operato allo scoperto di conto, con applicazione delle relative condizioni.

Manca, infatti, la prova dell'accordo tra le parti per un'apertura di credito fino a € 250.000,00 e Rosa Unipersonale neppure ha offerto di provare la circostanza, mancando qualsiasi istanza istruttoria a proposito.

3.c e 3.d-Non risulta vi sia stata violazione della L. n. 108/96 e, dunque, la previsione di interessi usurari in sede di stipula del contratto di c/c.

I tassi passivi indicati nel contratto del 3.8.2001 (previsti nelle misure del 13,7500% nominale annuo per lo scoperto entro fido e al 14,000% per gli sconfinamenti extra fido, rispettivamente pari ai tassi effettivi del 14,4754% e del 14,7523%) sono inferiori al tasso soglia del III trimestre del 2001, pari al 15,2250% e anche la CMS pattuita contrattualmente (0,125% entro fido e 0,250% extra fido), risulta inferiore a quella massima applicabile (1,125% entro fido e 1,125% extra fido).

Deve, infatti, essere escluso che ai fini del calcolo dell'usura, la CMS vada sommata agli interessi passivi.

A proposito dev'essere, invero, ricordato che la Suprema Corte a Sezioni Unite (*n. 16303 del 20/06/2018*, condividendo l'orientamento già espresso in Cass. n. 12965/2016 e anche *n. 22270 del 03/11/2016*) ha affermato che "In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini



della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".

Quindi, nella specie, essendo la CMS rientrante nella soglia, non vi è margine residuo da sommare alla percentuale del saggio di interesse.

Per quanto attiene, poi, al superamento del tasso soglia in corso di rapporto, per i primi tre trimestri del 2005, come verificato dal CTU seguendo le indicazioni della giurisprudenza delle sezioni unite, ritiene questa Corte di far proprio l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass. Sez.Un. n. 24675 del 19/10/2017), che ha negato "la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000".

Va, poi, rilevato che la commissione di massimo scoperto non risulta priva di causa.

Sul punto questa Corte condivide e fa propria la motivazione espressa dalla Corte di Cassazione, che chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla CMS, ebbe a sostenere sulla base di una articolata serie di argomentazioni che "o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale della posizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme



effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia dell'ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto" (Cass. n. 11772 del 06/08/2002, in motivazione), con la conclusione per cui, quale che sia la soluzione preferibile secondo la Corte, "non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della L n. 154 del 1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti".

A tale osservazione si è poi conformata la medesima Corte Suprema in modo più diretto quando è stata chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame. Ha così affermato che la CMS è la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" e ne ha, dunque, sancito, sia pure ed ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). E in tale senso si è nuovamente espresso anche più di recente il giudice di legittimità (Cass. n. 12965 del 22/06/2016).

In ogni caso, per come prevista contrattualmente, la CMS risulta essere indeterminata, atteso che ne è indicata solo la percentuale, ma non le basi di calcolo e la periodicità (trimestrale).



Né deriva la nullità della relativa pattuizione, con conseguente scomputo degli importi addebitati a Rosa Unipersonale a tale titolo. Per l'effettuazione del conteggio del saldo di conto corrente, con esclusione di quanto computato dalla Banca a titolo di CMS è stato dato specifico incarico al CTU.

3.e-Per quanto attiene al c.d. "gioco delle valute" e alla dedotta nullità della relativa pattuizione ex artt. 1418, 1284, 3 comma cc e 122 TUB, nonché per contrasto con le previsioni della Direttiva 93/13/CE, occorre osservare che, nella specie, a prescindere da ogni considerazione in termini astratti circa la validità o meno di siffatte clausole contrattuali, non risulta provato (secondo l'onere che incombeva su [REDACTED], la quale ha contestato alla Banca di essersi avvalsa del "gioco delle valute") che vi sia stato sfasamento tra la data valuta e la data effettiva delle operazioni e, dunque, che la valuta effettiva (cioè la data reale in cui è stata posta in essere l'operazione di accredito o addebito ovvero la data in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme) differisca dalla valuta bancaria (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni, dei c.d. giorni banca, alla valuta effettiva).

Risulta, invero, che il CTU abbia verificato tutte le operazioni registrate nel conto corrente, isolando quelle tipologie di operazioni che presentavano degli anomali sfasamenti rispetto la data contabile, vale a dire le operazioni POS, i pagamenti con carta di credito e i pagamenti RID, fattispecie per le quali la data di effettuazione dell'operazione coincide generalmente con la valuta e con la data contabile. Il consulente ha però riferito che, nel caso in esame, non vi è prova che le date di effettuazione delle operazioni (data scadenza fattura, addebito carta di credito, ecc.), pur coincidenti con le data valuta, siano anche coincidenti con la data contabile e ciò per l'assenza dei contratti sottostanti o di altra documentazione che consenta la verifica (ad esempio fattura di fornitura del gas).

3.1-Dunque, alla luce di tutto quanto esposto e considerato che l'unica doglianza di parte appellante da accogliersi attiene alla nullità della pattuizione della CMS, la ricostruzione del saldo del conto corrente va effettuata scomputando quanto addebitato dalla Banca a tale titolo.



Il CTU, al quale è stato dato il relativo incarico, ha indicato un saldo a favore di Rosa Unipersonale pari a € 40.697,42, determinato dalla rielaborazione dell'estratto conto originario mantenendo inalterati interessi attivi e passivi nonché gli altri oneri per come determinati dalla banca e derivante dalla sommatoria delle sole CMS applicate.

Il CTU ha anche precisato che nel caso in cui fossero state disponibili le condizioni – indicate nello scalare originario – sarebbe stato possibile procedere con il ricalcolo degli interessi e il credito di Rosa Unipersonale sarebbe stato più elevato rispetto a quello sopra indicato.

E' appena il caso di osservare che spettava all'appellante, nella sua veste di attrice, fornire la prova del proprio maggiore credito.

Al pagamento dell'importo di cui sopra, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (non essendo dimostrata la mala fede di parte appellata ex art. 2033 cc) al saldo va condannata Intesa San Paolo spa. Non è dovuta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

4-Infondato è il terzo motivo di appello.

Le doglianze relative alla segnalazione alla Centrale Rischi e ai conseguenti danni muovono da un errato presupposto di fatto, vale a dire che Rosa Unipersonale godesse di un'apertura di credito fino alla concorrenza di € 250.000, il che, invece, non è, come sopra osservato al motivo sub 3b.

Infatti, [REDACTED] si lamenta del fatto che la Banca avrebbe erroneamente indicato nelle segnalazioni alla Centrale Rischi un ammontare di affidamento accordato dalla Banca inferiore a quello corretto e, dunque, avrebbe evidenziato una posizione di scopertura non reale, effettuando *“a partire dal 2004 reiterate segnalazioni negative nelle quali si indicava il limite dell'affidato, a piacimento, ad Euro 100.000,00 o 150.000,00, nonostante non fosse intervenuta alcuna pattuizione in tal senso e non vi fossero state richieste di rientro”*.

Ribadito che non vi è prova di un accordo per un'apertura di credito fino alla concorrenza di € 250.000,00, va altresì ribadito che, nella pretesa (da parte appellante) assenza di *“ogni pattuizione contrattuale, la banca avrebbe dovuto indicare l'importo dell'affidamento accordato ed*



*operativo...pari a zero, facendo emergere una situazione di sconfinamento addirittura peggiore di quella in effetti segnalata” (pag. 20 CTU primo grado).*

Invece, durante il rapporto Veneto Banca ha segnalato uno sconfinamento non superiore a quello che avrebbe dovuto segnalare (tenuto conto delle aperture di credito di cui ai docc. da 3 a 10 Banca), come si evince dalla tabella a pag. 19 della CTU di primo grado e a quello che era il suo credito (attesa l'insussistenza di applicazione di interessi illegittimi e/o usurari).

Né, d'altra parte, può essere contestato alla Banca di avere tollerato l'operatività allo scoperto del conto, atteso che dello stesso risulta avere beneficiato l'appellante, tanto più se si considera che, secondo l'assunto della medesima, neppure vi sarebbero state le aperture di credito che la Banca ha riconosciuto invece esservi state (mentre indimostrata è quella di € 250.000,00 pretesa da [REDACTED]).

Ne consegue la superfluità delle prova orale formulata da parte appellante e anche della CTU diretta ad accertare il danno patito da [REDACTED] a causa della segnalazione alle Centrale Rischi.

Occorre, poi, ritenere che quest'ultima segnalazione sia avvenuta in presenza dei prescritti requisiti. Infatti, oltre all'operatività del conto corrente, vanno considerate le risultanze del bilancio dell'esercizio 2005 chiusosi con perdite per € 116.215,00, a fronte di un capitale sociale di € 10.200,00 e di un fatturato di soli € 169.791,00 (doc.11 Banca - fascicolo di primo grado) e i ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo stipulato con Unicredit, tanto che l'affidamento concesso ha sempre presentato un “*accordo operativo*” inferiore all’*utilizzato*” (doc. 8 [REDACTED]).

6-Non meritevole di accoglimento è dunque anche il quarto motivo di appello, alla luce di quanto affermato in riferimento al motivo sub 3 e alla modestissima rettifica in favore della correntista apportata al saldo del conto corrente (€ 450,00 come determinata in primo grado ed € 50,80 calcolata dal CTU in secondo grado).

7-Le spese processuali di primo e di secondo grado vanno compensate nella misura della metà, stante l'accoglimento parziale della domanda di [REDACTED] e il rigetto della domanda del Tonietti, così come dell'accoglimento solo parziale dell'appello della ridetta società e il rigetto



dell'appello siccome proposto dal Tonietti. Per la restante parte vanno poste a carico di Intesa San Paolo spa.

Le spese processuali del presente giudizio vanno compensate nei confronti di Veneto Banca in LCA, alla luce della motivazioni esposte al punto 2.

Gli oneri di CTU di primo e di secondo grado vanno posti definitivamente in pari misura a carico dell'appellante e Intesa San Paolo s.p.a.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1-in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata n. 1099/2009 del 3.6.2009 del Tribunale di Treviso, che conferma nel resto, condanna Intesa San Paolo spa al pagamento in favore di ██████████ srl della somma di € 40.697,42, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;

2- compensa nella misura della metà le spese processuali di primo e di secondo grado e condanna Intesa San Paolo spa alla rifusione in favore di parte appellante della residua metà, che liquida, per detta parte, per il giudizio di primo grado in € 565,00 per spese, € 3,627,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado in € 565,00 per spese, € 4.757,50 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;

3-compensa le spese processuali nei confronti di Veneto Banca spa in Liquidazione Coatta Amministrativa;

4-pone gli oneri di CTU di primo e di secondo grado definitivamente a carico di Intesa San Paolo spa e di parte appellante, nella misura della metà ciascuna.

Venezia, 02/05/2019

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott. Guido Santoro

